

Metodologia per la ripartizione dei costi del riesame sostenuti dal richiedente e dalla Banca centrale europea nel quadro di un riesame da parte della Commissione amministrativa

Nei casi in cui il Consiglio direttivo abroghi la decisione iniziale ovvero ne modifichi la parte dispositiva in conseguenza dell'istanza di riesame, la BCE rimborserà i costi sostenuti dal richiedente nel quadro del riesame, ad esclusione dei costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale, che resteranno a carico del richiedente. In ogni caso, il rimborso da parte della BCE dei costi sostenuti dal richiedente non supera l'importo di EUR 50 000 per ogni singolo riesame da parte della Commissione amministrativa.

Nei casi in cui il Consiglio direttivo sostituisca la decisione iniziale con una di contenuto identico o modifichi esclusi-vamente la parte non dispositiva (*) della decisione iniziale in conseguenza dell'istanza di riesame, il richiedente contribuirà ai costi sostenuti dalla BCE nell'ambito del riesame. Le persone fisiche sono tenute a pagare un importo forfettario pari a EUR 500. Le persone giuridiche sono tenute a pagare un importo forfettario pari a EUR 5 000. Il pagamento di tali importi forfettari non pregiudica l'applicazione dell'articolo 13 della presente decisione.

Nei casi in cui il richiedente revochi l'istanza di riesame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della presente decisione, il richiedente e la BCE sopporteranno ciascuno i propri eventuali costi.

(*) Per «parte non dispositiva» si intende qualsiasi parte della decisione che chiarisce i motivi e le argomentazioni della decisione indipendentemente dalla formulazione utilizzata nella decisione per indicare detta parte.»
